



Comune di Sinnai
Provincia di Cagliari

Verbale n. 13 del 20.05.2016

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

Sommario

Verifiche preliminari.....	p. 04
Equilibri finanziari.....	p. 08
Analisi dell'indebitamento	p. 15
Pareggio di bilancio 2016	p. 18
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p. 20
Analisi delle principali poste delle spese correnti.....	p. 30
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p. 39
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale.....	p. 41
Organismi partecipati	p. 43
Considerazioni finali	p. 45
Conclusioni	p. 46

**NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER
L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA
CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016**

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal Dlgs. n. 118/11 è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11, che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunitamente riclassificati secondo lo Schema di cui all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11) del bilancio di previsione 2015/2017;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11, per il quale *“negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere”*;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sinnai

composto da Dott. Antonio Serreli, Dott.ssa Carmela Bonamici, Dott. Paolo Pilleri

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in diverse date dal 17.05.2016 al 20.05.2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio;
- la Nota integrativa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
 - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al Dlgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	-----	931.129,89	386.228,90	2.112,98	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	-----	161.631,11	2.827.927,02	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	265.913,11	2.782.185,54	509.564,46	565.000,00	680.000,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	6.446.354,00	6.055.545,44	5.527.539,06	5.461.000,00	5.456.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	6.463.399,00		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	8.042.789,14	8.151.494,03	8.264.943,47	7.940.649,84	7.940.649,84
		previsioni di cassa	0,00	0,00	7.854.006,00		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	1.066.685,43	1.112.196,37	967.097,89	884.637,58	869.837,58
		previsioni di cassa	0,00	0,00	607.371,00		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	1.130.479,63	5.272.718,46	3.695.513,78	16.825.745,13	10.450.380,39
		previsioni di cassa	0,00	0,00	3.285.220,00		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	561.606,00	679.593,46	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	679.593,46		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	3.900.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	1.445.016,04	4.270.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	3.190.868,00		
	Totale generale entrate	previsioni competenza	18.958.843,35	33.316.494,30	31.838.814,58	41.339.145,53	35.056.867,81
		previsioni di cassa	0,00	0,00	25.980.457,46		

Spese

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Disavanzo di amministrazione		-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	14.532.512,96	16.901.528,78	15.657.873,96	14.485.822,01	14.193.423,14
		di cui già impegnato	0,00	0,00	558.992,49	2.112,98	0,00
		di cui l'pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	13.344.760,00		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	1.619.736,92	7.798.390,95	5.779.543,75	16.621.456,44	10.410.288,12
		di cui già impegnato	0,00	0,00	3.155.636,52	44.668,20	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	3.752.861,27		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	384.760,98	388.353,57	741.396,87	571.867,08	793.156,55
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	741.396,87		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	3.900.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	1.445.016,04	4.270.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	3.409.300,00		
	Totale generale spese	previsioni competenza	17.982.026,90	33.258.273,30	31.838.814,58	41.339.145,53	35.056.867,81
		di cui già impegnato	0,00	0,00	3.714.629,01	46.781,18	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	25.148.318,14		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base delle previsioni base dell'esigibilità della competenza e residui. Dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.058.771,97		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	386.228,90	2.112,98	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	14.759.580,42	14.286.287,42	14.266.487,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	15.657.873,96	14.485.822,01	14.193.423,14
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>400.000,00</i>	<i>385.000,00</i>	<i>380.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	741.396,87	571.867,08	793.156,55
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>340.519,42</i>	<i>169.288,69</i>	<i>376.092,27</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.253.461,51	-769.288,69	-720.092,27
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	425.762,85	380.000,00	380.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	865.519,42	425.288,69	376.092,27
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>340.519,42</i>	<i>169.288,69</i>	<i>376.092,27</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	37.820,76	36.000,00	36.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	83.801,61	185.000,00	300.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.827.927,02	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.695.513,78	16.825.745,13	10.450.380,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	865.519,42	425.288,69	376.092,27
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	37.820,76	36.000,00	36.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.779.543,75	16.621.456,44	10.410.288,12
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato le seguenti gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	1.977.004,81
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	1.092.761,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	21.483.204,57
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	19.281.463,13
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-439.069,40
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	5.402.478,20
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	10.234.916,05
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	3.214.155,92
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	7.020.760,13
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015	866.564,02
	Fondi al 31/12/2015 (F.do Ind. F.Mandato € 15.124,69 – F.do Spese Legali € 30.000,00 – F.do Franch. Assicurative)	76.124,69
	Fondi al 31/12/2015 (Fondi Rischi Soccombenze)	237.177,66
	B) Totale parte accantonata	1.179.866,37
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	216.337,34
	Vincoli derivanti da trasferimenti	2.705.513,75
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	854.398,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	612.338,00
	C) Totale parte vincolata	4.388.587,09
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	87.848,91
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.364.475,76
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	110.470,84
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	84.691,28
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	15.000,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	299.402,34
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	509.564,46

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari ad Euro 509.564,46:

- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili	Euro 110.470,84
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	Euro 84.691,28
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	Euro 15.000,00
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente	Euro 299.402,34
- Utilizzo altri vincoli da specificare	Euro _____
Totale utilizzo avanzo di amministrazione	Euro 509.564,46

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, *solo a seguito dell'approvazione del rendiconto*, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il "Fondo pluriennale vincolato"

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del "Fondo pluriennale", iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "Fondo pluriennale vincolato".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016;

Fpv al 31 dicembre 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2016	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2016
Euro 3.214.155,92	Euro 3.212.042,94	Euro 2.112,98	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro 2.112,98

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "esigibili" in quell'esercizio.

"Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 400.000,00.

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 'Fondo svalutazione crediti'):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	400.000,00	385.000,00	380.000,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	400.000,00	385.000,00	380.000,00

Accantonamento altri fondi

Il Fondo Rischi viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Accantonamento di parte capitale	114.021,98	58.000,00	0,00
Accantonamento totale	164.021,98	108.000,00	50.000,00

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Contributo per rilascio permesso di costruire	525.000,00	256.000,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	75.000,00	45.000,00	45.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al Codice della strada	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Plusvalenze da alienazione			
Totale	710.000,00	411.000,00	155.000,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Consultazioni elettorali o referendarie locali	91.000,00		
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Totale	91.000,00	0,00	0,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	6.446.354,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	8.042.789,14
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.066.685,43
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	15.555.828,57
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	1.555.582,86
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	474.974,21
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.080.608,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	9.813.960,08
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	9.813.960,08
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

- che l'Ente, pertanto, *supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti:

2014	2015	2016	2017	2018
3,235 %	3,356%	3,471%	3,163%	3,365%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	9.813.727,43	9.990.572,45	10.281.812,34	9.540.415,47	8.968.548,39
Nuovi prestiti	561.606,00	679.593,46	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	384.760,98	388.353,57	741.396,87	571.867,08	793.156,55
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	9.990.572,45	10.281.812,34	9.540.415,47	8.968.548,39	8.175.391,84

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11);
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	505.078,97	493.550,61	539.974,21	484.541,49	496.625,94
Quota capitale	384.760,98	388.353,57	741.396,87	571.867,08	793.156,55
Totale fine anno	889.839,95	881.904,18	1.281.371,08	1.056.408,57	1.289.782,49

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207 del Tuel, presentano il seguente ammontare:

2014	2015	2016	2017	2018

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 3.900.000,00, importo minore del limite previsto dall'art. 222, del Tuel, di Euro 6.149.825,17;*

- che l'Ente nel corso degli esercizi 2016/2018 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del “*lease back*”, del “*leasing immobiliare*” o del “*leasing immobiliare in costruendo*”;
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di “*project financing*”.

PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016 - “Regole di finanza pubblica”

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016’*”)

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 1, comma 707, “ <i>Legge di stabilità 2016</i> ”).
Seconda fase
L'obiettivo “ <i>zero</i> ” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10, l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “ <i>zero</i> ” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti. La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “ <i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i> ”. Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30

aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero" (art. 35, comma 16).

"Determinazione del saldo finanziario di competenza"

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *"nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento"*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *"... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]"*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *"... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione"*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* ("Fcdé") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito"* e *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie"*.

Vale la pena precisare che le esclusioni di cui sopra trovano vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *"l'agevolazione"* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	0,00
2017	4.754,10
2018	113.156,55

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*"Legge di stabilità 2014"*), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 12 del 03.06.2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (*"Legge di stabilità 2016"*));
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- l'Imposta non si applica:

- o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata sulla base delle aliquote stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2016;

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL 47/14);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata sulla base delle aliquote stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2016;

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("*Legge di stabilità 2014*"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso, adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL 47/14).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata secondo le tariffe determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2016.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Accertamento	84.098,25	45.753,22	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	56.809,22	45.753,22	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Accertamento	28.915,43	23.832,97	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	16.374,52	23.832,97	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito *www.finanze.it* del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013 Aliquota * % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2014 Aliquota * % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota * % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2016 Aliquota * % <i>(previsione)</i>	Anno 2017 Aliquota* % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota*% <i>(previsione)</i>
Euro 756.000,00	Euro 758.421,09	Euro 751.767,47	Euro 760.000,00	Euro 765.000,00	Euro 765.000,00

*0,55 scaglione di reddito fino a 15.000,00

0,60 da 15.000,01 fino a 28.000,00

0,70 da 28.000,01 fino a 55.000,00

0,79 da 55.000,01 fino a 75.000,00

0,80 oltre 75.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	75.000,00	45.000,00	45.000,00
Accertamento	334.167,81	58.377,21	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	22.503,30	35.327,28	-----	-----	-----

“Fondo di solidarietà comunale”

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del Dl. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale”, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi “Fondo sperimentale di riequilibrio” e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il Dl. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fsc" nel medesimo anno.

Il comma 457 della *Legge di stabilità 2016* proroga al 2016 la limitazione del taglio del "Fondo di solidarietà" per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2016:

A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016

A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	854.456,67
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)	501.456,08
A3 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)	353.000,59

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni

B1=C4 del 2015	F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche	461.683,74
B2 -		
B3 -	Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)	-309,29
B4 -	Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett. f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015)	-14.151,56
B5 -	F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 + B4)	447.222,89
B6 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-353.000,59
B7 -	Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)	94.222,30
B8 -		
B9 -		
B10 -		
B11 -	QUOTA F.S.C. 2016 risultante (3)	94.222,30

C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I.

C1 -	RISTORO Abolizione TA.S.I. abitazione principale	166.192,57
C2 -	RISTORO Agevolazioni I.M.U. - TA.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	1.863,83
C3 -	RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni	0,00
C4 -	RISTORO TA.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato TA.S.I. ab. Princ. 1% - art.1 c. 380 sexies L. 228/2012	171.391,98
C5 -	Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	339.448,38
D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016	2.385,09
E1 -	F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5)	431.285,59

Altre componenti di calcolo della spettanza 2016

F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	-13.827,76
------	---	------------

e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi: sulla base dell'accertato anni precedenti e comunicazioni del Ministero;
- che i trasferimenti regionali sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11):
 - di quanto già comunicato dalla Regione;
 - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2014-2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	-----	-----	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Accertamento	73.132,11	135.530,40	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	71.214,95	35.116,67	-----	-----	-----

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 50 del 18.05.2016.

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2016, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 35 del 18.05.2016 avente per oggetto: "Determinazione del grado di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. conferma per il 2016 delle tariffe dei servizi comunali e del servizio fontane pubbliche applicate nel 2015".

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che nel corso dell'anno 2015 *si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2016 *non si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2015 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 66.092,63, pari al 40,44 % del gettito complessivo;
 - risultano ancora da introitare Euro 65.929,19 per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2015 e precedenti;

L'Organo di revisione invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella tempestiva riscossione di tutti i fitti attivi, promuovendo se necessario iniziative di recupero forzoso, al fine di dare certezza a questa entrata, diminuire l'ammontare del relativo residuo attivo ed evitare il formarsi di situazioni debitorie non più sanabili a carico degli affittuari.

Utli/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2016:

- possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Campidano Ambiente S.r.l. € 106.352,80 – Quota Utile dell'esercizio 2015

Si evidenzia che l'Organo di revisione, in relazione alle società partecipate direttamente dall'Ente Locale, deve attenzionare il risultato degli ultimi 3 esercizi chiusi.

Per gli Enti Locali di qualsiasi dimensione demografica, qualora la perdita risultasse per tutti gli ultimi 3 esercizi e qualora la società goda di "affidamento" diretto, con riferimento alla società partecipata, troverebbe vigenza l'art. 6, comma 19, del citato Dl. n. 78/10; in tal caso all'Ente Locale sarebbe fatto divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di tale Società. Sarebbe ammessa soltanto la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di tali perdite risulti inferiore al limite legale o, al più, verrebbero fatti salvi i trasferimenti effettuati o da effettuare in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di investimenti.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06).

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/06:

spesa impegnata o prevista	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spese personale (int. 01)	3.087.826,73	€ 3.032.951,16	€ 3.083.580,24 (compreso cantiere cassaintegrati € 45.000,00)	€ 3.083.580,24 (compreso cantiere cassaintegrati € 45.000,00)	€ 3.083.580,24 (compreso cantiere cassaintegrati € 45.000,00)
Altre spese personale (int. 03)	141.956,29	€ 65.291,48	€ 65.291,48	€ 65.291,48	€ 65.291,48
Irap (int. 07)	212.783,52	€ 187.777,65	€ 186.720,18	€ 186.720,18	€ 186.720,18
Altre spese	0,00				
Totale spese personale (A)	3.442.566,54	€ 3.286.020,29	€ 3.340.191,02	€ 3.340.191,02	€ 3.340.191,02
- componenti escluse (B)	651.696,34	€ 531.595,34	€ 556.415,24	€ 556.415,24	€ 556.415,24
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	2.790.870,20	€ 2.754.424,95	€ 2.783.775,78	€ 2.783.775,78	€ 2.783.775,78

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 24/12/2015

anno 2016

- assunzioni a tempo indeterminato pieno

per n. 2 unità;

- assunzioni a tempo indeterminato parziale anno 2017 per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale anno 2018 per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. ____ unità;

e che tali assunzioni verranno effettuate:

➤ nel rispetto della percentuale del *turn over* (art. 1, comma 228, Legge n. 208/15 “*Legge di stabilità 2016*”) pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell’anno precedente per gli anni 2016, 2017 e 2018. Le percentuali previste dall’art. 3, comma 5, del Dl. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali.

(per gli Enti non assoggettati al Patto di stabilità nel 2015)

nel rispetto del limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06);

➤ tenendo conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente;

➤ tenendo conto che per l’anno 2016 ogni assunzione a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, in base al quale tali Enti devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:

- a) all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
- b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane;
- c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni.

Per espressa previsione normativa, le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 citato sono nulle.

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l’Ente ha adottato il “*Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità*” (art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/06).

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l’Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 24/12/2015;

anno 2016

- assunzioni a tempo determinato pieno (avviati nel 2015) per n. 4 unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale (avviati nel 2015) per n. 3 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

anno 2017

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
 - assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
 - proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
 - proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
 - attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;
- anno 2018**
- assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
 - assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
 - proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
 - proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
 - attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

ed in proposito l'Ente ha rispettato la normativa in materia di lavoro flessibile.

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa per lavoro flessibile, evidenzia che le disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 – non si applicano:

- con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9, Dl. n. 90/14);

agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

a) ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/01.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazione)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazione)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazione)	2018 personale in servizio (previsione)
Direttore generale								
Segretario comunale	1	1	1	1	1	1	1	1
dirigenti a tempo indeterminato								
dirigenti a tempo determinato								
personale a tempo indeterminato	92	84	84	84 cessano 2 assunti 2	84	84	84	84
personale a tempo determinato								
Totale dipendenti (C)	93	85	85	85	85	85	85	85
costo medio del personale (A/C)		€ 38.659,06		€ 39.296,36		€ 39.296,36		€ 39.296,36
Popolazione al 31 dicembre	17250		17414		17414		17414	
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)		190,49		191,81		191,81		191,81
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	€ 0,19		€ 0,21		€ 0,23		€ 0,24	

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il "Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa" per l'anno 2016, con atto n. 18 del 12/02/2016 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*") ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- non ha programmato progressioni orizzontali negli anni 2016-2017-2018
- non ha programmato progressioni verticali negli anni 2016-2017-2018

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-*bis*, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-*bis*, del Dlgs. n. 163/06;
- dall'art. 23-*ter* del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall'art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*");
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*");

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche devono approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro (art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 - "*Legge di stabilità 2016*");

- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepe"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
 - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
 - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Inoltre, per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. "outside option", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 196/09, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto

aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

- L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti -le disposizioni di riduzione di spese per gli enti locali sono da intendersi come limite complessivo di spesa, ammettendo quindi compensazioni tra le varie voci di spesa (sentenza Corte costituzionale n. 139/2012), tale concetto è stato ribadito anche dalla sezione autonomie della Corte dei conti nel parere n. 26/2013-:

- dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Capacità di spesa 2013	Riduzione disposta	Capacità di spesa 2014	Riduzione disposta	Capacità di spesa	Previsione 2016
0,00	80%	0,00	20%	0,00	25%	0,00	0,00

- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Lavoro flessibile	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	5.695,52	80%	1.139,10	0,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Missioni	3.426,02	50%	1.713,01	0,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Formazione	10.000,00	50%	5.000,00	0,00

- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2018
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	12.645,55	70%	3.793,67	9.145,00

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00 (si ricorda che il limite del 3/12 previsto dal citato art. 222 del Tuel, rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata ex art. 195 del Tuel) ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 3.900.000,00;
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";

- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva*:
 - Servizi idrici
 - Impianti sportivi
 - Refezione scolastica
 - Trasporto alunni
 - Fontanelle
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*".

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 51.500,00 a titolo di "*Fondo di riserva*" pari al 0,341 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11).

La "Legge di stabilità 2016" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati all'interno Dup;
- il "Piano delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari" e il "Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari" sono contenuti nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08);

	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Alienazioni	609.525,40	661.675,20	199.205,22

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali pari ad Euro 609.525,40 saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Investimenti	269.005,98	492.386,51	
Riduzione indebitamento	340.519,42	169.288,69	199.205,22
Finanziamento disavanzo			
Copertura debiti fuori bilancio			
Altro (specificare)			

Contributo per "permesso di costruire"

La "Legge di stabilità 2016" prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione			660.000,00	572.993,00	518.500,00
Accertamento	469.703,76	308.405,73			
Riscossione (competenza)	433.626,04	286.522,19			

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta nel modo seguente:

anno 2013

- ✓ per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 149.988,30, pari al 26,34 % del totale (limite max 50% più un eventuale 25%);
- ✓ per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 419.335,86, pari al 73,66 % del totale.

• anno 2014

- ✓ per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 20.000,00 pari al 4,26 % del totale (limite max 50% più un eventuale 25%);
- ✓ per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 449.703,76, pari al 95,74 % del totale.

• anno 2015

- ✓ per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 115.000,00 pari al 37,29 % del totale (limite max 50% più un eventuale 25%);
- ✓ per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 193.405,73 pari al 62,71% del totale.

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
 - sono stati pubblicati all'Albo pretorio del Comune secondo i tempi previsti dalla normativa;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;

L'art. 200 del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
- b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto c-bis) del succitato art. 200 del Tuel:

1. il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/ competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fcd", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

stanziato nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fcd" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).

4. riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato principio contabile n. 4/2.

ORGANISMI PARTECIPATI

Organo di revisione fa presente:

- che l'Ente nel corso del 2015 ha definito e approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" di cui all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e che lo stesso, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'Amministrazione interessata;
- che entro il 31 marzo 2016, alla medesima diramazione regionale della Giustizia contabile, l'Ente ha trasmesso l'ulteriore Relazione che esplicita i risultati conseguiti. Il documento di riepilogo è da pubblicare sul sito *internet* dell'Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del D.L. n. 33/13;

Organo di revisione prende atto che:

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 147-*quater* del Tuel, l'Ente ha implementato un sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate;
- il predetto controllo interno delle Società è stato affidato ad una struttura interna dell'Ente ed ha generato un flusso di informazioni;

In materia di sistema di controllo degli Organismi partecipati, l'Organo di revisione ricorda:

- che, ai sensi dell'art. 239, del Tuel, l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni;
- che, ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, del Tuel, il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, dovrà contenere, in caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che l'art. 49, del Tuel, prevede il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, per il combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 11 del Dlgs. n. 118/11, al rendiconto della gestione è allegata "... la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo..." che illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie";
- che l'Ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ove non ne abbia deliberato il rinvio con riferimento all'esercizio 2016 (art. 11-bis, ultimo comma, del Dlgs. n. 118/11); gli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato solo a partire dall'anno 2017 (art. 233-bis, Tuel).

L'Organo di revisione, considerate le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati e degli Enti strumentali, come da punti precedenti, nell'attestare che l'Ente ha previsto per gli Organismi partecipati le seguenti **spese da impegnare** e imputare in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché da pagare nell'anno 2016:

Descrizione	2016 competenza	2016 cassa	2017 competenza	2018 competenza	Piano dei conti finanziario
TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE C/ESERCIZIO	1.287.505,22	1.074.077,00	1.287.505,22	1.287.505,22	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.1.04.00.00.000
TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE C/CAPITALE					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.03.00.00.000
ONERI COPERTURA PERDITE					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.04.00.00.000
AUMENTO CAPITALE NON PER RIPIANO PERDITE					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.3.01.00.00.000
ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN SOGGETTI DI NUOVA COSTITUZIONE					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.3.01.00.00.000
ONERI TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.04.00.00.000
ONERI PER CONTRATTI DI SERVIZIO	2.030.300,00	2.000.000,00	2.069.300,00	2.069.300,00	Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.1.03.00.00.000
ONERI PER GARANZIE (fideiussioni, lettere patronage, altre forme)					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.1.03.00.00.000
ESCUSSIONI (nei confronti dell'ente delle garanzie concesse)					Sezione U, Livello II, Cod.Voce U.2.04.00.00.000
ALTRO					

L'Organo di revisione attesta che l'Ente ha previsto per gli Organismi partecipati le seguenti **entrate da accertare** e imputare in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché da riscuotere nell'anno 2016:

Descrizione	2016 competenza	2016 cassa	2017 competenza	2018 competenza	Piano dei conti finanziario
ENTRATE DA ORGANISMI PARTECIPATI PER CESSIONI DI QUOTE					Sezione E, Livello II, Cod.Voce E. 5.01.00.00.000
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	106.352,80				Sezione e, Livello II, Cod.Voce E.3.04.00.00.000
ALTRO					

VERIFICA CONTENUTO INFORMATIVO ED ILLUSTRATIVO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). Sul Dup e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione attesta la sua coerenza, attendibilità e congruità.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "*per conto terzi e partite di giro*" non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha intenzione di provvedere*:
 - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- ad intensificare i controlli interni e dotarsi di strumenti adeguati per il controllo di gestione;
- ad implementare gli strumenti atti a garantire il controllo degli Organismi partecipati esterni.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.


In fede

L'Organo di Revisione

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente



F.to Dott.ssa Carmela Bonamici – Componente



F.to Dott. Paolo Pilleri – Componente

Addì 20.05.2016